

No. 7173

**AUSTRIA
and
ITALY**

**Exchange of notes constituting an agreement concerning
the acceptance of persons at the frontier. Vienna,
22 April 1963**

Official texts: German and Italian.

Registered by Austria on 20 March 1964.

**AUTRICHE
et
ITALIE**

**Échange de notes constituant un accord concernant la
prise en charge de personnes à la frontière. Vienne,
22 avril 1963**

Textes officiels allemand et italien.

Enregistré par l'Autriche le 20 mars 1964.

No. 7173. EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT ¹ BETWEEN AUSTRIA AND ITALY CONCERNING THE ACCEPTANCE OF PERSONS AT THE FRONTIER. VIENNA, 22 APRIL 1963	N° 7173. ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ¹ ENTRE L'AUTRICHE ET L'ITALIE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DE PERSONNES À LA FRONTIÈRE. VIENNE, 22 AVRIL 1963
--	--

I

[ITALIAN TEXT — TEXTE ITALIEN]

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

N. 1392

Vienna, 22 aprile 1963

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alle intese intercorse fra i nostri due Governi per definire le norme che dovranno regolare l'accettazione di persone alla frontiera fra i due Stati e di proporre che esse vengano stabilite come segue :

Titolo I

ACCETTAZIONE DI PERSONE AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO DEI DUE STATI

1. Ciascuno dei due Stati accetterà senza particolari formalità la consegna di persone che affermino, in modo attendibile, di possederne la cittadinanza ma che, non essendo in possesso di passaporto o di carta d'identità (*Personalausweis*) validi, siano state fermate entro venti chilometri dal confine comune, sempre che la richiesta di accettazione sia stata avanzata alle Autorità di Polizia di frontiera entro due settimane dall'ingresso illegale nel territorio dell'altro Stato.

Qualora successivamente risultasse che taluna delle persone in oggetto non possedeva, al momento della accettazione, la cittadinanza dello Stato che l'ha presa in consegna, l'altro Stato dovrà ammetterne la restituzione.

2. Le persone che asseriscono di essere in possesso della cittadinanza di uno dei due Stati, nei confronti delle quali non ricorrono le condizioni per la loro presa in consegna ai termini del precedente punto 1, verranno accettate soltanto dopo che la loro asserita cittadinanza sarà stata sicuramente accertata per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche e consolari accreditate nello Stato ove le persone stesse sono state fermate.

3. Qualora una persona avviata alla frontiera non disponga di sufficienti mezzi, lo Stato ove è stata fermata assume le spese sino al confine.

¹ Came into force on 22 May 1963, thirty days after the exchange of the said notes, in accordance with article III.

¹ Entré en vigueur le 22 mai 1963, trente jours après l'échange desdites notes, conformément à l'article III.

*Titolo II*ACCETTAZIONE E RICONSEGNA DI PERSONE NON AVENTI LA CITTADINANZA DI
UNO DEI DUE STATI

1. Ciascuno dei due Stati si impegna ad accettare persone non aventi nè la cittadinanza austriaca, nè quella italiana, le quali siano entrate illegalmente dal territorio di uno Stato in quello dell'altro, se lo Stato in cui sono state fermate ne fa richiesta entro tre mesi dall'ingresso illegale.

L'accettazione avviene in base ad una dichiarazione rilasciata da una Rappresentanza diplomatica o consolare accreditata nello Stato in cui le persone sono state fermate.

2. La riconsegna dovrà avvenire non oltre i sei mesi dal rilascio della dichiarazione di accettazione.

3. L'accettazione delle persone di cui al punto 1 avverrà soltanto presso i seguenti valichi di frontiera :

- 1) Arnoldstein-Tarvisio
- 2) Sillian-San Candido (Innichen)
- 3) Brenner-Brennero (Brenner)
- 4) Reschen-Resia (Reschen).

4. Qualora una persona avviata alla frontiera non disponga di sufficienti mezzi, lo Stato ove è stata fermata assume le spese sino al confine.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Si intende decaduta ogni precedente intesa su questioni regolate da questo accordo.

Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio delle presenti Note e cesserà sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati.

Se da parte austriaca si concorda su quanto precede, Le propongo che la presente Nota e la risposta di accettazione di V. E., facciano fede dell'accordo intervenuto tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Enrico MARTINO m. p.

Sua Eccellenza il Dott. Bruno Kreisky
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica d'Austria
Vienna

[TRANSLATION]

THE AMBASSADOR OF ITALY

No. 1392

Vienna, 22 April 1963

Sir,

I have the honour to refer to the understanding reached between our two Governments with a view to drawing up regulations for the acceptance of persons at the frontier between the two States and to propose that these regulations should be agreed upon as follows :

Section I

ACCEPTANCE OF PERSONS HAVING CITIZENSHIP OF ONE OF THE TWO STATES

1. Each of the two States shall accept without special formalities persons who affirm convincingly that they possess citizenship of that country, but who, not being in possession of a valid passport or identity card (*Personalausweis*), have been stopped within twenty kilometres of the common border, provided that the request for acceptance has been submitted to the frontier police authorities within two weeks of the illegal entry into the territory of the other State.

Whenever it transpires that any such person did not possess, at the time of his acceptance, citizenship of the State which has accepted him, the other State shall take him back.

2. Persons who claim that they possess citizenship of one of the two States and do not meet the conditions for acceptance laid down in paragraph 1 above shall be accepted only after the citizenship which they claim has been reliably confirmed through

No. 7173

[TRADUCTION]

L'AMBASSADEUR D'ITALIE

N° 1392

Vienne, le 22 avril 1963

Monsieur le Ministre,

Me référant aux modalités dont nos deux Gouvernements sont convenus en vue de réglementer la prise en charge des personnes à la frontière entre les deux États, j'ai l'honneur de proposer que lesdites modalités soient définies comme suit :

Article premier

PRISE EN CHARGE DE RESSORTISSANTS DE L'UN DES DEUX ÉTATS

1. Chacun des deux États prendra en charge, sans formalités particulières, les personnes qui affirmeront de façon plausible posséder la nationalité de cet État, mais qui, n'étant pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité (*Personalausweis*) valables, auront été arrêtées à une distance ne dépassant pas 20 kilomètres de la frontière commune, à condition que la demande de prise en charge soit présentée aux autorités de la police des frontières dans les deux semaines qui suivront l'entrée illégale sur le territoire de l'autre État.

Au cas où, par la suite, il apparaîtrait que l'une des personnes visées ne possédait pas, au moment de son admission, la nationalité de l'État qui l'a prise en charge, l'autre État devra consentir à sa réadmission.

2. Les personnes qui affirment posséder la nationalité de l'un des deux États mais ne remplissent pas les conditions requises pour être prises en charge au sens du paragraphe 1 ci-dessus, ne seront acceptées que lorsque la nationalité qu'elles déclarent